



DOSSIER

LE PROVINCE ALLO SPECCHIO LE FUNZIONI, I BILANCI, I COSTI.

Roma, 21 luglio 2011



**SPESA PUBBLICA COMPLESSIVA (ANNO 2010):
807 MILIARDI DI EURO**

Settore	Spesa
Amministrazione Centrale	182 miliardi di euro
Previdenza	298 miliardi di euro
Interessi sul debito	72 miliardi di euro
Regioni	170 miliardi di euro (di cui 114 Sanità)
Comuni	73 miliardi di euro
Province	12 miliardi di euro

Fonte: Decisione di Finanza Pubblica 2010 - 2013

**LE PROVINCE RAPPRESENTANO
L'1,5%
DELLA SPESA PUBBLICA COMPLESSIVA DEL PAESE**



I costi della Politica

Spese per gli Organi istituzionali – Indennità dei politici

PARLAMENTO	416.320.681
di cui Senato	155.055.000
di cui Camera dei Deputati	306.265.681
Regioni	907.097.922
Comuni	617.070.878
Province	113.635.599
TOTALE	2.054.125.080

Fonti: Bilancio Camera/Senato 2010; Siope Ministero Economia 2010

Nei costi del Senato e della Camera dei Deputati sono compresi: indennità, rimborsi, vitalizi per ex Deputati ed ex Senatori.

Il totale dei costi della politica, riferito esclusivamente agli eletti nazionali e locali, è pari a **2.054.125.080**.

Il personale politico del Parlamento rappresenta il 20,3% del costo totale

Il personale politico delle Regioni rappresenta il 44,2% del costo totale

Il personale politico dei Comuni rappresenta il 30% del costo totale

Il personale politico delle Province rappresenta il 5,5% del costo totale



Spese per Aziende, Società, Enti strumentali

In questo momento esistono oltre 7000 enti strumentali (Consorzi, Aziende, Società) che occupano circa 24 mila persone nei Consigli di Amministrazione.

Il costo dei compensi, le spese di rappresentanza, il funzionamento dei consigli di amministrazione, organi collegiali, delle Società pubbliche o partecipate nel 2010 è pari a 2,5 miliardi.



Il Costo degli Enti, Aziende e Società pubbliche locali

Regioni	Spesa
Enti e Agenzie Regionali	€ 3.667.554.666,00
Enti di ricerca delle Amministrazioni locali	€ 87.599.561,00
Autorità Portuali	€ 44.329.500,00
Aziende di promozione turistica	€ 59.817.410,00
ARPA – Agenzie regionale Ambiente	€ 578.698.053,00
Unioni di Comuni	€ 239.890.146,00
Comunità Montane	€ 633.122.418,00
TOTALE	€ 5.311.011.754,00

Fonte: elaborazione Upi su dati Siope Bilanci 2010

BIM – Bacini Imbriferi Montani	€ 157.225.049,00
AATO (ambiti territoriali ottimali acqua/rifiuti)	€ 246.959.322,00
CONSORZI Enti gestione Parchi	€ 72.196.677,00
CONSORZI Vigilanza Boschiva	€ 4.299.569,00
TOTALE	€ 480.680.617,00



Comuni	Spesa
Unioni dei comuni	€ 280.505.389,29
Comunità Montane	€ 109.947.570,11
Aziende speciali	€ 270.540.204,60
Imprese di servizi	€ 456.354.451,73
Autorità portuali	€ 1.414.639,34
Aziende promozione turistica	€ 5.556.821,14
Arpa	€ 474.627,01
Totale	€ 1.124.793.703,22

Fonte: elaborazione Upi su dati Siope Bilanci 2010

Province	Spesa
Unioni dei comuni	€ 10.219.104,59
Comunità Montane	€ 24.890.878,63
Aziende speciali	€ 36.239.049,19
Imprese di servizi	€ 122.063.454,55
Autorità portuali	€ 273.585,88
Aziende promozione turistica	€ 16.211.375,27
Arpa	€ 5.074.853,00
Totale	€ 214.972.301,11

Il totale
delle spese per il funzionamento
di le società, Aziende, consorzi, ed enti regionali, provinciali e comunali
7.131.458.375,33 euro.



IL RUOLO, LE FUNZIONI E I BILANCI DELLE PROVINCE

Nel 2010 le spese sostenute dalle Province sono state pari a circa 12 miliardi di euro, in marcata flessione rispetto al triennio precedente (- 1 miliardo 360 milioni di euro rispetto al 2008).

Queste le singole voci:

- **Mobilità, Viabilità, Trasporti:** gestione trasporto pubblico extraurbano; gestione di circa 125 mila chilometri di strade nazionali extraurbane. *Spesa complessiva 1 miliardo 451 milioni di euro.*
- **Gestione del territorio e tutela ambientale:** difesa del suolo, prevenzione delle calamità, tutela delle risorse idriche ed energetiche; smaltimento dei rifiuti. *Spesa complessiva 3 miliardi e 328 milioni di euro.*
- **Edilizia scolastica, funzionamento delle scuole e formazione professionale:** gestione di oltre 5000 gli edifici, quasi 120 mila classi e oltre 2 milioni e 500 mila allievi. *Spesa complessiva 2 miliardi 234 milioni di euro.*
- **Sviluppo economico e Servizi per il mercato del lavoro:** gestione dei servizi di collocamento attraverso 854 Centri per l'impiego; sostegno all'imprenditoria, all'agricoltura, alla pesca; promozione delle energie alternative e delle fonti rinnovabili. *Spesa complessiva 1 miliardo 142 milioni di euro*
- **Promozione della cultura.** *Spesa complessiva 241 milioni di euro*
- **Promozione del turismo e dello sport.** *Spesa complessiva 230 milioni di euro*
- **Servizi sociali.** *Spesa complessiva 317 milioni di euro*
- **Costo del personale.** *Spesa complessiva 2 miliardi 343 milioni di euro* Il personale delle Province ammonta a circa 61.000 unità.
- **Spese generali dell'amministrazione e spese di manutenzione del patrimonio** (informatizzazione, patrimonio immobiliare, cancelleria, costi utenze telefoniche, elettricità, etc..)etc. *Spesa complessiva 790 milioni di euro*
- **Indennità degli amministratori.** *Spesa complessiva 113 milioni di euro lordi*



I bilanci delle Province
Dati Siope: confronto triennale 2008 – 2010

Variazione delle Spese delle Province

	2008	2009	2010	VAR 08/10	VAR % 08/10
SPESE CORRENTI	9.032.212.361	8.678.006.562	8.562.810.574		-5,20
SPESE IN C CAPITALE	3.821.419.630	3.552.928.423	2.936.728.318		-23,15
SPESE RIMBORSO PRESTITI	667.025.916	668.988.230	659.245.656		-1,17
TOTALE	13.520.657.907	12.899.923.215	12.158.784.548	- 1.361.873.359	-10,07

Variazione delle Entrate delle Province

	2008	2009	2010	VAR 08/10	VAR % 08/10
ENTRATE TRIBUTARIE	4.904.840.790	4.651.588.591	4.689.149.459		-4,40
ENTRATE DA CONTRIBUTI CORRENTI	4.091.627.846	4.390.249.646	4.122.141.770		0,75
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	698.717.671	702.174.347	674.587.744		-3,45
ENTRATE DA ALIENAZIONE E TRASFERIMENTI CAPITALE	2.539.931.391	1.988.609.587	1.958.320.769		-22,90
ENTRATE DA ACCENSIONE PRESTITI	913.397.036	855.890.475	601.913.364		-34,10
TOTALE	13.148.514.734	12.588.512.646	12.046.113.106	- 1.102.401.628	-8,38

Variazioni spese per il Personale delle Province

	2008	2009	2010	Var 08/10	var % 08/10
spesa di personale	2.635.855.721	2.568.778.125	2.343.335.170	- 292.520.551	-11,10



Le Province in Europa: consistenza e sistemi elettorali

In Europa tutti i paesi hanno i comuni; 23 su 25 hanno le province; 17 hanno le regioni; 14 hanno anche i gruppi di regioni.

Sistemi Elettorali delle Province in Europa

FRANCIA

La Francia ha 24 regioni, 100 dipartimenti e 36.772 comuni. I principali organi del dipartimento sono il consiglio generale e il presidente. I membri del consiglio sono eletti a suffragio universale diretto, a scrutinio uninominale, a due turni, e durano in carica 6 anni. L'organo esecutivo è il Presidente, scelto dall'organo collegiale.

GERMANIA

La Germania ha 16 Lander (di cui tre città stato), 301 LandKreise e 12.134 comuni. Nelle Province (LandKreise) il Consiglio (kreistag) è eletto direttamente con sistema proporzionale e con un mandato di 5 anni. L'organo monocratico è chiamato Landrat a Landratin e costituisce un anello di congiunzione tra l'amministrazione del Land e quella dei comuni. In alcuni Lander è eletto dal Consiglio, in altri direttamente.

SPAGNA

La Spagna ha 17 Comunità autonome (+ 2 città autonome), 50 province e 8.109 comuni. La Provincia (Deputazione) è un organo rappresentativo dei consigli comunali eletti nel territorio provinciale, quindi le province sono rappresentate da assemblee elettive di secondo grado, i cui deputati sono eletti tra i consiglieri designati da ciascuna delle suddivisioni provinciali (Circoscrizioni elettorali). Il Presidente della Provincia è eletto dal consiglio provinciale.

REGNO UNITO

Il Regno Unito ha 8 Regioni, 82 contee (di cui 34 extraurbane) e 274 distretti. Gli enti locali in Inghilterra hanno consigli elettivi con personalità giuridica. Il sistema elettorale è maggioritario, i consiglieri di contea sono scelti nell'ambito di collegi uninominali, quelli di distretto in circoscrizioni che eleggono uno o più consiglieri. Ogni consiglio elegge annualmente tra i propri membri un presidente e un vicepresidente.



DOCUMENTO ED EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto legge n. 138/11

As 2887

(parte finanziaria)

Roma, 24 agosto 2011

1. Il decreto legge n.138/11: anticipazione interventi al 2012 – 2013 e l'evoluzione delle manovre finanziarie con effetti incrementali

La legge 15 luglio 2011 n.111 ha operato, poco più di un mese or sono, un'importante manovra finanziaria a carico del comparto delle Regioni ed enti locali, assegnando ad ogni livello di governo il concorso agli obiettivi di finanza pubblica, per gli anni 2013 e successivi, con misure in termini di fabbisogno e indebitamento che **per le Province assommavano a 400 milioni per il 2013 e di 800 milioni dal 2014.**

Va ricordato che con la legge finanziaria per il 2011 (l.n.220/10) era già stato determinato l'obiettivo di patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 per ogni singolo livello di governo: per le Province l'obiettivo era determinato, al lordo della riduzione dei trasferimenti erariali, ora soppressi, applicando alla spesa corrente media 2006-2008 la percentuale dell'8,3% per il 2011, e del 10,7% per gli anni 2012 e 2013. Il contributo richiesto determinava di fatto una contrazione complessiva di spesa di 907 milioni annui, che si riflettono in larga parte sugli interventi di parte capitale, essendo la spesa corrente già di fatto contratta al massimo.

La legge finanziaria si era peraltro inserita in un contesto finanziario già pesantemente provato dai tagli ai trasferimenti erariali determinati dal decreto legge n.78/10, che ha sancito per le Province una riduzione di **300 milioni per il 2011 e di 500 milioni di euro a decorrere dal 2012.**

La c.d. manovra bis, approvata dal Governo il 12 agosto scorso con il decreto legge n. 138/11, ha ulteriormente aggravato questo quadro finanziario per gli enti locali. Si tratta di una manovra aggiuntiva, che interviene ad anticipare ed "appesantire" le disposizioni contenute nel decreto legge n.98/11.

Sinteticamente gli importi a carico del comparto Province sono i seguenti:

Gli effetti delle manovre 2010/2011 (DL 78/10; L 220/10)

anno	TAGLI AI TRASFERIMENTI (DL 78/10) in milioni di euro	PATTO DI STABILITA' (L.N.220/10) In milioni di euro	TOTALE IN MILIONI DI EURO
2011	300	739	1039
2012	500	907	1407
2013	500	907	1407
2014	500	907	1407
totale nel quadriennio			5260

Gli effetti delle manovre aggiuntive e anticipatrici 2011 (DL 98/11; DL 138/11)

anno	MANOVRA AGGIUNTIVA (DL 98/11; DL 138/11)
2012	700
2013	800
2014	800
totale nel triennio	2300

**TOTALE IMPATTO MANOVRE NEL PERIODO 2010/2014 SULLE PROVINCE:
7,560 MILIONI DI EURO**

anno	TAGLI AI TRASFERIMENTI (DL 78/10) in milioni di euro	PATTO DI STABILITA' (L.N.220/10) In milioni di euro	MANOVRA AGGIUNTIVA (DL 98/11; DL 138/11)	TOTALE
2011	300	739		1039
2012	500	907	700	2107
2013	500	907	800	2207
2014	500	907	800	2207

Una manovra che complessivamente vale oltre 7,5 miliardi di euro, al lordo dei previsti interventi a favore degli enti più virtuosi che complessivamente ammontano per tutti i comuni e le province a 200 milioni di euro per il solo anno 2012.

La manovra aggiuntiva 138/11 anticipa gli effetti degli interventi introdotti con il DL 98/11, modificando anche i contenuti finanziari con ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

Questa infatti richiede alle Province un ulteriore concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di:

700 milioni nel 2012; 800 milioni per il 2013; 800 milioni per il 2014

Nel triennio ci saranno effetti redistributivi tra le Province per l'applicazione dei parametri di virtuosità che determineranno il trasferimento a carico degli enti non virtuosi degli effetti di due operazioni applicate alle province virtuose: l'azzeramento degli obiettivi di patto e la cancellazione del taglio ai trasferimenti.

2. L'insostenibilità della manovra a carico del comparto regioni autonomie locali.

La relazione tecnica al provvedimento in esame evidenzia che su un complesso di interventi per il 2012 pari a oltre 18 miliardi, un terzo proviene dalla manovra aggiuntiva posta a carico delle regioni e degli enti locali. Questa sperequazione, che ripete quanto già segnalato in occasione del decreto legge n.78/10, determina una impossibilità concreta di erogare un livello anche seppur minimo di servizi e funzioni. Un avvio di federalismo fiscale di livello provinciale non appare neanche in parte sufficiente a sanare la drastica e repentina riduzione di risorse unitamente al forte aggravio degli obiettivi di patto di stabilità interno.

Considerando che la spesa complessiva delle Province (corrente e in conto capitale) per il 2010 è stata pari a circa 12 miliardi di euro, e analizzando solo il 2012, il peso delle manovre è pari a 2,1 miliardi di euro, con la riduzione della capacità di interventi delle Province di un ulteriore 17% . Rispetto alle funzioni fondamentali e ai principali servizi delle Province, secondo le stime dell'Upi, la manovra inciderà in particolare su viabilità e trasporto pubblico locale; ambiente e difesa del suolo; edilizia scolastica e formazione professionale; sviluppo economico e mercato del lavoro.

La forte sperequazione che si evidenzia nel riparto dell'onere che ogni livello di governo si vede assegnato dal decreto legge n.138/11, deve essere necessariamente riequilibrata: per le Province una manovra aggiuntiva di 700 milioni già a partire dal prossimo anno è semplicemente insostenibile; occorre un abbattimento almeno del 50%, altrimenti si rischia di compromettere seriamente la quantità, oltre che la qualità, degli interventi delle Province sul territorio.

3. La necessità di un rilancio della politica per gli investimenti

Il risultato non potrà che essere, ancora una volta, una ancora più evidente riduzione delle spese per investimenti, poiché l'intera manovra non definisce alcuna strategia di sviluppo che funga da volano per la ripresa economica.

Secondo quanto più volte sottolineato, le Province ritengono ormai improcrastinabile l'adozione di misure che consentano invece di liberare risorse per gli investimenti al fine di non deprimere la domanda pubblica di infrastrutture e conseguentemente di non aggravare ulteriormente le imprese fornitrici di beni e servizi.

Non vi è traccia, dunque, di alcuna iniziativa tesa a contrastare l'ormai consolidato trend di riduzione delle spese di investimento, considerata preoccupante anche dalle ultime relazioni della Corte dei Conti, ma al contrario si persegue l'obiettivo prioritario che agisce sull'indebitamento, anche a scapito della ripresa economica, colpendo peraltro il comparto (regioni ed enti locali) che maggiormente si rende protagonista delle politiche infrastrutturali dei territori.

Per il rilancio delle infrastrutture occorre individuare le adeguate misure compensative, magari attraverso interventi sulla fiscalità generale legata i consumi intermedi, che consentano di destinare gli avanzi di amministrazione e di liberare i residui passivi per spese di parte capitale. Come sopra ribadito occorre accompagnare la politica di rigore che condurrà al pareggio di bilancio nel 2013, con una prospettiva di sviluppo che consenta la ripresa economica a partire proprio dalle infrastrutture. In particolare, come spesso sottolineato dall'UPI, i settori su cui si ritiene quanto mai opportuno intervenire sono quelli dell'edilizia scolastica, della viabilità, del dissesto idrogeologico e della banda larga, quali ambiti su cui concentrare massimamente gli sforzi, anche in un'ottica di modernizzazione e messa in sicurezza delle infrastrutture del Paese. In questa ottica l'UPI formula l'ipotesi, nell'allegato emendamento, della creazione di un Fondo straordinario per le infrastrutture a tali settori dedicato.

4. Valorizzazione del patrimonio immobiliare per l'abbattimento del debito

Secondo quanto disposto dall'art.58 della legge n. 138/2008, sarebbe importante sostenere, anche attraverso opportune forme di incentivazione, un piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare, che consenta anche di dismettere il patrimonio non più funzionale all'ente ma potenzialmente trasformabile in risorse diversamente spendibili a favore della collettività. In questo modo gli immobili degli enti, qualora inseriti in un piano strategico, potrebbero risultare maggiormente appetibili e dunque valorizzabili anche mediante conferimento in fondi immobiliari. Tale operazione consentirebbe peraltro di intervenire in maniera più incisiva sull'abbattimento dello stock di debito.

EMENDAMENTI

ART. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

- Al comma 8, lettera d) sostituire la parola “700” con la parola “350”
- Al comma 8, dopo la lettera d) inserire la seguente:
d-bis) alla lettera c), le parole “800 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “400 milioni”

MOTIVAZIONE

L'emendamento è orientato a ridurre del 50% lo sforzo complessivamente richiesto per le Province già a partire dall'anno 2012, e che si aggiunge a quelli già previsti dalle normative precedenti (decreto legge 78/11 e legge n.220/10). In questo modo si consente una maggiore sostenibilità finanziaria per gli enti, che hanno in questi anni contribuito già in maniera sostanziale e decisiva agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica attraverso il raggiungimento degli obiettivi di comparto, anche a fronte di ingenti tagli alle risorse trasferite.

ART. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8 bis. Per ciascuno degli anni 2012 e 2013 le Province possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre per un importo non superiore al 10 per cento dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2010, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e 2011.

MOTIVAZIONE

L'ammontare dei residui passivi delle Province al 2010 è di circa 5 miliardi; l'emendamento dunque consente di liberare circa 500 milioni di euro a favore delle imprese creditrici nei confronti degli enti per servizi già erogati ed interventi già realizzati o in corso di completamento.

ART. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

8 bis. Per ciascuno degli anni 2012 e 2013 le Province possono escludere dal patto di stabilità interno le spese in conto capitale effettuate con l'avanzo di amministrazione disponibile.

MOTIVAZIONE

L'emendamento è finalizzato a neutralizzare, ai fini del patto di stabilità interno, la destinazione dell'avanzo di amministrazione disponibile ai pagamenti di spese in conto capitale.

ART. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12 bis. Ai fini del rilancio degli investimenti materiali ed immateriali, presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti viene istituito a carico della fiscalità generale il “Fondo straordinario per le infrastrutture” con dotazione iniziale pari a 1 miliardo di euro per il triennio 2012-2014, destinato al cofinanziamento di interventi di parte capitale da parte degli enti locali nei settori della viabilità, dell’edilizia scolastica, dell’assetto idrogeologico e della banda larga.

La quota di cofinanziamento a carico degli enti locali è esclusa dai vincoli del patto di stabilità interno.

Con decreto del ministero dell’Economia e finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, d’intesa con la Conferenza Stato Città Autonomie locali, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di riparto ed accesso al suddetto fondo.

MOTIVAZIONE

La crisi economica e la perdurante stagnazione dei consumi e degli investimenti nel Paese necessita di un intervento deciso ed immediato per rilanciare gli investimenti, vero strumento di contrasto della difficile congiuntura economica.

L'emendamento mira alla costituzione di un fondo speciale destinato a 4 specifici settori di intervento che possa coadiuvare, attraverso il cofinanziamento, gli interventi avviati e da avviare da parte degli enti locali, liberando in questo modo le risorse già presenti nelle casse degli enti, ma ad oggi bloccate dalle regole del patto di stabilità interno.

ART. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12 -bis Alle Province che procedono alla dismissione o valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, ai sensi dell'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008 convertito con legge 6 agosto 2008 n.133, e che destinano i conseguenti effetti finanziari all'abbattimento del debito, viene riconosciuta la possibilità, per gli anni 2012, 2013 e 2014 di escludere dal patto di stabilità interno una percentuale pari al 20% di quanto realizzato, a favore di interventi di parte capitale.

MOTIVAZIONE

Occorre sostenere e incentivare l'avvio di procedure di dismissioni o valorizzazione degli immobili di proprietà delle Province, finalizzando tale attività all'abbattimento dello stock di debito.

L'emendamento è finalizzato a rendere ancora più appetibile la procedura definita dall'art. 58 della legge n. 33/08 fornendo agli enti locali una possibilità di utilizzare, al di fuori dei vincoli del patto di stabilità interno, una quota parte di quanto realizzato attraverso l'operazione, per destinarlo a spese per investimento.

ART. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

Dopo il comma 12 inserire il seguente:

12 bis – I residui passivi perenti e non reiscritti in bilancio di cui ai capitoli del Ministero dell'Interno numeri 1316, 1317, 1318 spettanti alle Province, e compensati con le restituzioni da queste dovute all'erario ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 31, c.12 della legge n.289/2002, vengono liquidati alle Province attraverso un piano quinquennale dal 2012 al 2016 da definire attraverso apposita delibera in Conferenza Stato Città Autonomie locali entro il 31.12.11.

MOTIVAZIONE

L'esigenza imprescindibile che si rappresenta è quella di avviare la fase attuativa del federalismo fiscale, al netto delle partite debitorie dall'erario nei confronti delle Province, le quali non hanno percepito i trasferimenti erariali loro spettanti, ai sensi delle allora vigenti regole sulla tesoreria, ma che sono state utilizzate dagli enti per la chiusura e la regolarizzazione dei loro bilanci negli ultimi 10 anni. Allo stesso tempo sarà necessario compensare tale partita debitoria con i crediti vantati dall'erario nei confronti di quelle Province (circa 22) che ancora versano annualmente all'erario circa 180 milioni annui a fronte delle disposizioni inerenti i conguagli sui trasferimenti erariali a fronte dell'attribuzione dell'imposta Rcauto, dell'Ipt e del trasferimento del personale ATA allo Stato avvenuta nel 2000. Nessun processo di effettivo federalismo fiscale può essere avviato se non viene definitivamente riequilibrato tale fenomeno, che rappresenta attualmente un vero e proprio vulnus alla efficacia dell'intero sistema di finanziamento definito dalla legge delega n.42/09.

ART. 1 (Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica)

Sopprimere il comma 24.

MOTIVAZIONE

La cancellazione delle festività introdotte con legge dello Stato, escluse quelle riferite a ricorrenze concordatarie, non produce effetti finanziari positivi, ma al contrario ha il sicuro effetto di deprimere il settore turistico che è invece uno dei pochi che rappresentano un concreto "traino" per l'economia del Paese. Cancellare tali festività penalizzerà senza ombra di dubbio, sia sul versante finanziario che su quello occupazionale, un settore che invece rappresenta un enorme motore economico diretto e indotto, tra i più produttivi e caratteristici d'Europa.



OSSERVAZIONI ED EMENDAMENTI

***Decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti
per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo***

TITOLO IV RIDUZIONE DEI COSTI DEGLI APPARATI ISTITUZIONALI

Roma, 25 agosto 2011

La seconda manovra estiva approvata dal Governo e presentata in Parlamento attraverso il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, contiene al titolo IV diverse norme sulla riduzione dei costi degli apparati istituzionali nazionali, regionali e locali, che cercano di affrontare il tema del ridimensionamento degli apparati burocratici e politici della Repubblica italiana.

Nella relazione tecnica che accompagna il decreto non sono previsti risparmi da queste disposizioni, molto probabilmente poiché c'è la consapevolezza che veri risparmi immediati possono derivare dalla riduzione dei trattamenti economici dei parlamentari, ma sono pochissima cosa rispetto all'entità della manovra finanziaria, mentre vi sono difficoltà pratiche negli interventi sugli assetti istituzionali di Regioni, Province e Comuni, che dovrebbero essere affrontati da un organico disegno di legge costituzionale.

In questa prospettiva **le norme sulla riduzione degli apparati costituzionali dovrebbero essere stralciate dalla manovra finanziaria per essere inserite in un disegno organico di riforma costituzionale** che, tuttavia, dovrebbe partire da una riforma del Parlamento che preveda una forte riduzione del numero dei componenti della Camera dei Deputati e l'istituzione di un Senato federale, a partire dalla prossima legislatura (articoli 55-69 della Costituzione). In questo ddl costituzionale potrebbero essere poi inserite norme che **riducano il numero dei consiglieri e degli assessori regionali** (modificando l'articolo 122 della Costituzione) e che **definiscano i limiti dimensionali minimi per un organico accorpamento delle circoscrizioni territoriali delle regioni, delle province e dei comuni** (attraverso la modifica degli articoli 131, 132 e 133 della Costituzione). **Una soluzione diversa rischia di far sorgere notevoli conflitti istituzionali** con la possibilità delle Regioni e degli enti locali (attraverso i Consigli delle autonomie locali) di promuovere ricorsi di fronte alla Corte costituzionale.

In alternativa a questa scelta, almeno **le norme che riguardano le Province e i Comuni dovrebbero essere stralciate per essere discusse nell'ambito della "Carta delle autonomie locali"**, il provvedimento che contiene una riforma organica dei Comuni e delle Province nel quale è possibile raccordare il dibattito sulle dimensioni ottimali degli enti, con le scelte operate sulle funzioni amministrative di prossimità e di area vasta e con un intervento di complessivo riordino di tutta l'amministrazione statale e regionale.

Relativamente alla questione della soppressione delle piccole Province **occorre ricordare che sono state già presentate in Parlamento diverse ipotesi di revisione dell'art. 133 della Costituzione che prevedono l'accorpamento delle Province** che non raggiungono limiti dimensionali adeguati per l'esercizio delle funzioni di area vasta e per la soppressione delle Province nelle quali sono istituite le Città metropolitane, che prevedono un rafforzato ruolo delle Regioni nella ridefinizione delle circoscrizioni territoriali comunali e di area vasta.

La richiesta di stralcio dell'articolo 15 del decreto legge è rafforzata anche dall'inizio dell'iter parlamentare nel Senato della Repubblica. In particolare, relativamente all'articolo sulla soppressione delle Province (art. 15), il Servizio del bilancio del Senato della Repubblica ha rilevato *"...che gli effetti finanziari positivi potrebbero in parte essere compensati dal manifestarsi di possibili profili onerosi, in particolare, nella fase di transizione. In tale fase, eventuali criticità finanziarie potrebbero sorgere relativamente ad una serie di adempimenti di natura straordinaria e connessi alla gestione del passaggio delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalle province soppresse ai nuovi enti destinatari. Inoltre, sempre nella fase di transizione occorre disporre in merito agli atti e alle operazioni di carattere economico eventualmente pendenti, nonché agli adempimenti necessari a regolare il nuovo assetto amministrativo dei territori interessati. Ulteriori chiarimenti poi andrebbero forniti relativamente alla previsione del trasferimento alle regioni del personale per effetto della soppressione delle province, evidenziando*

in particolare se da tale trasferimento possano derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per effetto di un diverso inquadramento economico-giuridico di detto personale.”

La Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge, nella seduta del 24 agosto ha espresso parere non ostativo, a condizione che, salvo contrasto insanabile con norme costituzionali, l'articolo 15 sia riformulato, sulla base delle seguenti considerazioni:

“l'articolo 15, che dispone la soppressione delle province diverse da quelle con popolazione superiore a 300.000 abitanti o con superficie complessiva superiore a 3.000 chilometri quadrati. Premesso che l'obiettivo perseguito è condivisibile e meritevole di un più ampio intervento, si ritiene che la disposizione presenti evidenti elementi di incompatibilità costituzionale, con riferimento all'articolo 133, comma primo, della Costituzione che, per il mutamento delle circoscrizioni provinciali, richiede un procedimento rinforzato che comprende l'iniziativa dei Comuni, il parere della Regione, l'approvazione della proposta con legge dello Stato. Se tale procedimento è richiesto per il semplice mutamento territoriale delle circoscrizioni provinciali, a fortiori esso appare costituzionalmente necessario nell'ipotesi di soppressione integrale dell'ente. Non appare sufficiente, in proposito, il riferimento all'iniziativa dei comuni, contenuto ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 15. Esso, infatti, opera soltanto per la fase successiva alla soppressione della provincia, esclusivamente nel senso di consentire ai comuni coinvolti la riagggregazione a un'altra provincia all'interno del territorio regionale, pena il trasferimento automatico alla Regione delle funzioni esercitate dalla provincia soppressa”.

Più in particolare, nel merito, occorre evidenziare tutte le **problematicità dell'articolo 15 che reca disposizioni per la soppressione delle piccole Province e per il dimezzamento del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali.**

- Il comma 1 prevede due criteri per la soppressione delle province quello della popolazione residente 300.000 abitanti (il riferimento è al prossimo censimento 2011) e quello della dimensione territoriale 3.000 kmq. La soppressione decorre dal prossimo mandato amministrativo (per la Provincia di La Spezia già dal 2012) ed occorre verificare come sia compatibile il riferimento ai risultati del censimento 2011, quando i dati della popolazione legale censita saranno rilasciati solo nel mese di dicembre 2012. Sulla base dei dati riferiti alla popolazione 2009 e, quindi, dall'applicazione dei due criteri le province potenzialmente sopresse sarebbero 29: 22 nelle regioni a statuto ordinario e 7 nelle regioni a statuto speciale (2 in Sicilia, 3 in Sardegna, 2 in Friuli Venezia Giulia).
- Il comma 2, prevede l'iniziativa dei comuni per l'aggregazione ad altra provincia della stessa regione entro il termine di scadenza del mandato amministrativo. In questo modo il decreto cerca di rispettare la lettera dell'art 133 della Costituzione, anche se **vi è un evidente forzatura poiché l'intervento di una legge di ridefinizione delle circoscrizioni provinciali, secondo quanto è previsto dallo stesso art. 133, a rigore, dovrebbe avvenire sempre a valle dell'iniziativa dei Comuni, e con un necessario coinvolgimento della Regione.**
- **Il comma 3** prevede nel caso di mancata iniziativa dei comuni che la soppressione avvenga ugualmente e che le funzioni vengono trasferite alla regione (o ai comuni o alle province limitrofe) con il passaggio dei beni e del personale. Questo comma **contrasta con la lettera della Costituzione perché la soppressione della Provincia e lo spostamento delle sue competenze alla regione opera automaticamente, anche in mancanza di iniziativa dei Comuni. Il comma si pone poi in stridente contrasto con l'art. 114 della Costituzione** in cui le Province sono previste come elemento costitutivo della Repubblica e, quindi, come enti necessari tra il Comune e la Regione, qualora non siano istituite a loro posto le Città metropolitane.

- **Il comma 4 esclude che regioni sotto i 500.000 abitanti possano avere Province. Questa disposizione prevede in pratica la soppressione delle due province del Molise e , oltre ad essere in contrasto con l'art. 114 della Costituzione, trasforma la Regione da ente con competenze prevalentemente legislative ad ente con competenze prevalentemente amministrative**
- **Il comma 5 riduce di un ulteriore 50% i consiglieri e gli assessori provinciali senza nessun riferimento alle norme della legge 42 del 2010 che già avevano ridotto del 20% consiglieri e assessori.** Attualmente le Province hanno 19-24-28-36 consiglieri e 5-7-8-10 assessori a seconda delle fasce di popolazione, escluso il presidente. Il risultato che si otterrebbe sarebbe quello di consigli provinciali rispettivamente di 10-12-14-18 consiglieri e di giunte di 3-4-4-5 assessori. **Tale riduzione fa venire meno la rappresentanza democratica nelle province,** ma soprattutto fa venir meno il rapporto tra il Consiglio provinciale e il territorio, senza considerare che occorrerà ridefinire tutti i collegi elettorali.
- Sarebbe perciò auspicabile un intervento organico che sostituisse l'attuale articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, con una disposizione che tenga conto dei nuovi limiti dimensionali delle Province: "Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e: a) 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; b) 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; c) 20 membri nelle altre province." All'art. 47 del D.Lgs. 267/2000, al comma 5, occorrerebbe sostituire la lettera b) con la seguente: "b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 28 consiglieri".
- **Il comma 6 comporta l'automatico venir meno delle prefetture nelle province soppresse.** La disposizione è coerente con il nostro assetto istituzionale in quanto le circoscrizioni provinciali sono state sempre ritenute la sede periferica degli uffici di governo, ma occorrerebbe estendere la previsione anche agli altri uffici periferici dell'amministrazione centrale che dovrebbero essere soppressi ugualmente in modo automatico.
- **Il comma 7 invece fa dipendere la soppressione degli altri uffici dell'amministrazione periferica da un Dpcm su proposta del ministro competente.** Tale scelta può vanificare l'intervento di riduzione dell'amministrazione periferica dello Stato nelle province soppresse quando invece si dovrebbe ipotizzare una riorganizzazione complessiva dell'amministrazione periferica dello Stato sulla base della revisione delle circoscrizioni provinciali che derivano dalla soppressione delle province che non rispettano i limiti dimensionali del comma 1.

Di seguito si riporta un emendamento sostitutivo dell'articolo 15 che tiene conto delle osservazioni avanzate e ulteriori emendamenti aggiuntivi sul riordino degli apparati amministrativi che possono portare a significativi risparmi sui costi delle istituzioni attraverso interventi di legislazione ordinaria che non incidono sui principi e sulle disposizioni della Costituzione.

EMENDAMENTI DELL'UNIONE DELLE PROVINCE D'ITALIA

Articolo 15

Delega al Governo per la soppressione delle Province e la ridefinizione delle circoscrizioni provinciali – Riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori provinciali

1. Ciascuna Provincia deve avere una dimensione adeguata per l'esercizio delle funzioni fondamentali, di cui all'articolo 21 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Ai fini della razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali, lo Stato e le Regioni procedono alla soppressione o all'accorpamento delle piccole Province e dei piccoli Comuni e alla ridefinizione delle circoscrizioni provinciali conseguente all'istituzione delle Città metropolitane, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 133 della Costituzione. La presente disposizione costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.
2. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, attraverso un accordo in Conferenza unificata, sono definiti gli indici demografici, geografici ed economici per la delimitazione delle circoscrizioni provinciali in ogni regione, in relazione alle funzioni proprie delle Province e a quelle di area vasta.
3. Entro sei mesi dalla definizione dell'accordo in Conferenza unificata, sulla base degli indici di cui al comma 1, i Comuni del territorio esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della Costituzione al fine di essere aggregati alle nuove circoscrizioni provinciali, nel rispetto del principio di continuità territoriale. Le Regioni a statuto ordinario, nel fornire il parere previsto dall'articolo 133 della Costituzione, possono sottoporre al Governo una soluzione di accorpamento delle circoscrizioni provinciali del loro territorio sulla base delle proposte avanzate dalla maggioranza dei Comuni.
5. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, uno o più decreti legislativi per la revisione delle circoscrizioni provinciali delle regioni a statuto ordinario sulla base dell'iniziativa dei Comuni e secondo il parere delle Regioni, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui ai commi precedenti, previo parere delle commissioni parlamentari competenti.
6. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, le Regioni a Statuto speciale con propria legge ridefiniscono le circoscrizioni provinciali del loro territorio sulla base delle proposte avanzate in base all'iniziativa esercitata dai Comuni, nel rispetto dei limiti e dei criteri previsti dai commi precedenti.
7. Le elezioni degli organi di Governo delle Province secondo quanto previsto dai commi precedenti avviene a decorrere dalla data di scadenza del mandato amministrativo successivo all'approvazione delle disposizioni legislative di delimitazione delle circoscrizioni provinciali. In ogni regione è comunque garantita l'istituzione di una Provincia.
8. La delimitazione delle Province di cui ai commi precedenti determina il riordino degli uffici territoriali del governo e degli altri uffici periferici dell'amministrazione statale che hanno sede nella provincia.

9. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del comma precedente e la ripartizione degli uffici statali periferici nelle circoscrizioni provinciali come ridefinite ai commi 2 e 3 del presente articolo.

10. Al fine di ridurre ulteriormente i costi degli organi di governo delle Province, a decorrere dal primo rinnovo degli organi di governo delle Province successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 37 del D.Lgs. 267/2000 è sostituito dal seguente "Il Consiglio provinciale è composto dal presidente della provincia e: a) 28 membri nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti; b) 24 membri nelle province con popolazione residente superiore a 700.000 abitanti; c) 20 membri nelle altre province."; la lettera b) del comma 5 dell'art. 47 del D.Lgs. 267/2000 è sostituita dalla seguente: "b) non superiore a 4 per le province a cui sono assegnati 20 consiglieri; non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8 per le province a cui sono assegnati 28 consiglieri".

EMENDAMENTI AGGIUNTIVI

Articolo ...

Istituzione delle Città metropolitane

1. Il Governo è delegato ad adottare dei decreti legislativi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per l'istituzione delle Città metropolitane, nell'ambito di una regione, nelle Province di cui alle aree previste dall'art22 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. La perimetrazione della città metropolitana coincide in prima attuazione con il territorio della provincia. Nell'adozione dei decreti legislativi per l'istituzione delle singole Città metropolitane si osservano i seguenti principi e indirizzi:

a) il territorio della Città metropolitana coincide con il territorio di una o di più Province; in caso di non coincidenza con il territorio di una Provincia si procede alla nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali interessate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione;

b) la Città metropolitana acquisisce tutte le funzioni della preesistente Provincia e le funzioni del comune capoluogo di ambito metropolitano e ad essa sono attribuite le risorse umane, strumentali e finanziarie inerenti alle funzioni trasferite, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; il decreto legislativo regola la successione della città metropolitana alla provincia in tutti i rapporti già attribuiti alla titolarità di questo ultimo ente;

c) la Città metropolitana prende il posto della Provincia e del Comune capoluogo e si articola al suo interno in Comuni e Municipi; i Municipi sono individuati sulla base degli enti di decentramento comunale istituiti a norma dell'art. 17 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 nel Comune capoluogo; ai Municipi costituiti nel territorio del comune capoluogo si applica la disciplina dei Comuni, contenuta nel Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

d) il decreto legislativo regola il sistema di determinazione dei collegi elettorali per la elezione del consiglio della Città metropolitana, nonché di attribuzione dei seggi, in modo da garantire una adeguata rappresentanza alle comunità locali insistenti sulla parte del territorio metropolitano esterna a quello del preesistente Comune capoluogo, nonché le modalità ed i termini di indizione delle elezioni per la loro prima costituzione;

e) per ciascuna Città metropolitana, il decreto legislativo stabilisce le modalità organizzative e le funzioni in relazione alle specifiche esigenze del proprio territorio.

2. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Conferenza unificata che rendono il parere nel termine di trenta giorni. Successivamente sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dall'assegnazione.

Art...

Esercizio diretto delle funzioni amministrative

1. Le funzioni amministrative sono in via generale esercitate dai Comuni, dalle Province e dalle Città metropolitane e non possono essere:

- a) attribuite ad enti o agenzie statali o regionali né ad enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite;
- b) esercitate da enti o agenzie statali o regionali né da enti o agenzie di enti locali diversi da quelli cui tali funzioni sono attribuite.

3. A decorrere dall'effettivo trasferimento delle risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative, nonché dall'effettivo finanziamento delle medesime funzioni, in conformità ai principi e ai criteri di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, cessa ogni forma di finanziamento delle funzioni esercitate in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 e sono nulli gli atti adottati nell'esercizio delle suddette funzioni.

Art...

Soppressione di enti intermedi e strumentali

1. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le Regioni, nell'ambito della rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati.
2. Lo Stato e le Regioni provvedono altresì ad individuare le funzioni degli enti di cui al comma 1 in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali, riallocando contestualmente le stesse agli enti locali, secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all'articolo 3 della presente legge.

Articolo...
Abolizione dei Consorzi di bonifica

1. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del Codice civile e gli articoli da 55 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e sono di conseguenza soppressi i Consorzi di bonifica e i Consorzi di miglioramento fondiario.
2. Le funzioni dei Consorzi soppressi sono attribuite alle Province che succedono ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. In relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
3. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di difesa del suolo costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. Alla riscossione dei contributi vigenti provvedono gli enti che esercitano le funzioni dei consorzi soppressi con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette e attraverso appositi regolamenti che disciplinano, tra l'altro, le forme di partecipazione dei contribuenti alla definizione degli indirizzi per l'utilizzo dei contributi versati.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con legge regionale sono riordinati i contributi finora imposti alle proprietà consorziate ed è disciplinato il trasferimento alle Province delle funzioni dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario soppressi e la ripartizione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
5. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni non abbiano provveduto a riordinare ai sensi del comma 4 gli enti esistenti, il Governo è delegato ad emanare, entro i 3 mesi successivi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Articolo...
Soppressione dei Bacini imbriferi montani

1. Sono soppressi i Consorzi dei bacini imbriferi montani in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 939.
2. A decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni degli organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono trasferite alle Province, secondo quanto previsto dalle leggi regionali.
3. A decorrere da termine di cui al comma 2 il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 è versato alle Province competenti.
4. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni non abbiano provveduto a riordinare ai sensi del comma 1 gli enti esistenti, il Governo è delegato ad emanare, entro i 3 mesi successivi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione delle funzioni tra le Province, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale.

Articolo...
Soppressione degli enti parco regionali

1. Gli enti parco previsti dall'art. 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono soppressi e le loro funzioni sono attribuite alle Province che le esercitano in forma singola o associata.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con legge regionale è disciplinato il trasferimento alle Province delle funzioni degli enti parco soppressi e la ripartizione delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.
3. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni non abbiano provveduto a riordinare ai sensi del comma 1 gli enti esistenti, il Governo è delegato ad emanare, entro i 3 mesi successivi, sentite le regioni inadempienti, uno o più decreti legislativi di ripartizione delle funzioni tra le province interessate, le cui disposizioni si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di riordino delle funzioni degli enti parco.

Articolo...
Stazione unica appaltante nelle Province

1. All'art. 13 della legge 13 agosto 2010 , n. 136, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:
«3. Per le finalità di cui al comma 1, entro il 31 dicembre 2011, le Province istituiscono Stazioni uniche appaltanti per la gestione dei contratti pubblici di loro competenza e di quelli dei Comuni con meno di 5.000 abitanti del loro territorio.»